



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Caltanissetta

INVITO A PRESENTARSI DINANZI AL P.M. QUALE PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI

- art. 375 C.P.P. -

Il Pubblico Ministero,

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, instaurato nei confronti di:

1. **NATOLI Gioacchino**, nato a Patti (ME) il 20.05.1947;

difeso di ufficio dall'Avv. Ilenia GROTTADAUREA del foro di Caltanissetta,
con Studio in Caltanissetta, via Libertà n. 102, tel./fax 327.73.43.018;

visto l'art. 375 IV co. C.P.P.;

INVITA

NATOLI Gioacchino, come sopra identificato, a presentarsi dinanzi a questo Pubblico Ministero, il giorno **5 luglio 2024, ore 11,00**, presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, V.le Libertà, piano quarto, stanza del Procuratore della Repubblica, per rendere interrogatorio in ordine ai seguenti fatti di reato:

A) del delitto di cui agli artt. 368, 61 n.2 C.p. perché, mediante "*BREVI NOTE DI CHIARIMENTO*", datate 23 gennaio 2024, inviate spontaneamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta a mezzo *pec* in data 6 febbraio 2024, affermava falsamente essere avvenuto il reato di cui all'art. 476 C.p. (*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*); segnatamente, affermando che la locuzione manoscritta "*e la distruzione dei brogliacci*", vergata sul provvedimento di smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni telefoniche eseguite nel procedimento penale n. 3589/1991, recante la sua firma e depositato in data 25 giugno 1992, era stata apposta dopo il deposito del predetto atto presso la segreteria del C.I.T. (Centro Intercettazioni telefoniche), incolpava GALATI Damiano, in quel momento responsabile amministrativo di tale Ufficio, che aveva ricevuto personalmente il suindicato provvedimento, del sopra citato delitto di falso materiale, pur sapendolo innocente.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per occultare il reato di cui al capo B) che segue.

A Caltanissetta il 6 febbraio 2024

B) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 378 C.p., art. 7 d.l. 152/1991 (oggi 416 bis.1 c.p.) perché, dopo la consumazione del delitto di cui all'art. 416



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Caltanissetta

bis C.p. e fuori dei casi di concorso nello stesso reato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in concorso:

- con l'allora Procuratore della Repubblica Pietro GIAMMANCO, quale istigatore;
- con l'allora Capitano della Guardia di Finanza Stefano SCREPANTI, quale coesecutore materiale,
aiutava BUSCEMI Antonino, BONURA Francesco, DI FRESCO Ernesto nonché Raoul GARDINI, PANZAVOLTA Lorenzo, BINI Giovanni (gli ultimi tre al vertice del cosiddetto Gruppo FERRUZZI) ad eludere le investigazioni dell'autorità tenendo le seguenti condotte:
 - unitamente al Capitano SCREPANTI, svolgeva, in seno al procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, una "indagine apparente", richiedendo, tra l'altro, l'autorizzazione a disporre attività di intercettazione telefonica per un brevissimo lasso temporale (inferiore ai 40 giorni per la quasi totalità dei target) e solo per una parte delle utenze da sottoporre necessariamente a captazione, per assicurare un sufficiente livello di efficienza delle indagini;
 - disponeva, d'intesa con l'ufficiale della Guardia di Finanza sopra indicato che provvedeva in tal senso, che non venissero trascritte conversazioni particolarmente rilevanti, da considerarsi vere e proprie autonome notizie di reato, dalle quali emergeva la "messa a disposizione" del predetto DI FRESCO in favore del BONURA, nonché una concreta ipotesi di "aggiustamento", mediante interessamento del DI FRESCO stesso, del processo pendente innanzi alla Corte d'Assise di Appello di Palermo, sempre a carico del BONURA, nonché di FONTANA Stefano e DI MAIO Vincenzo per il duplice omicidio CHIAZZESE/DOMINICI;
 - non avviava alcuna indagine nei confronti dell'imprenditore LAGHI Luciano e dell'imprenditore SCARAFIA Claudio, sebbene i due fossero risultati a completa disposizione di BONURA Francesco e dei suoi familiari;
 - richiedeva l'archiviazione del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo senza curarsi di effettuare ulteriori approfondimenti e senza acquisire il materiale concernente le indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara;
 - infine, per occultare ogni traccia del suindicato rilevante esito delle intercettazioni telefoniche, disponeva la smagnetizzazione delle bobine e la distruzione dei brogliacci.

Con l'aggravante di aver agito al fine di favorire l'associazione mafiosa denominata *cosa nostra* con riferimento agli interessi della stessa nel settore dell'aggiudicazione degli appalti (operazione gestita unitamente al mondo imprenditoriale e a quello della politica).

A Palermo, fino al 25 giugno 1992



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

AVVISA

- che il presente provvedimento vale anche quale informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 C.P.P.;
- che, in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto un legittimo impedimento, potrà essere disposto, a norma dell'art. 132 C.P.P., l'accompagnamento coattivo;
- che l'interrogatorio si svolgerà alla presenza del difensore di ufficio sotto indicato o di quello di fiducia eventualmente nominato;

AVVISA

come sopra precisato che il presente atto vale anche quale informazione di garanzia e sui diritti di difesa e pertanto ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p. e pertanto:

NOMINA

su indicazione fornita ai sensi dell'art. 97 c. 3° c.p.p. quale difensore di chi è indagato:

- l'avv. Ilenia GROTTADAUREA del foro di Caltanissetta, con Studio in Caltanissetta, via Libertà n. 102, tel./fax 327.73.43.018;

INVITA

l'indagato, ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p., a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157 comma 1 c.p.p. (abitazione o luogo ove esercita abitualmente l'attività lavorativa) o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 nonché del decreto penale di condanna;

informando, altresì, la persona sottoposta ad indagini, **ai sensi degli artt. 369 e 369 bis C.P.P.**, che:

- nel caso non avesse già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01 c.p.p., le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio; si avvisa altresì l'indagato dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento (art. 157, comma 8 ter, c.p.p.);
- l'indagato che, se è assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione è avvenuta mediante consegna dell'atto a persona diversa dall'indagato o da persona che

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Caltanissetta

con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci, e non ha ancora ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p., le notificazioni successive non potranno essere effettuate al difensore d'ufficio ma saranno effettuate ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (art. 157 bis c.p.p.);

- l'indagato che, ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p., ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguiti mediante consegna al difensore già nominato o che è contestualmente nominato anche d'ufficio;
qualora ne sussistano i presupposti di legge, la persona sottoposta alle indagini preliminari:
 - qualora si proceda per una contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, può chiedere di chiudere il procedimento, con estinzione del reato mediante versamento di una somma di denaro, presentando domanda di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del codice penale;
 - può chiedere che il procedimento sia definito con giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 438 del codice di procedura penale, consentendo l'utilizzazione di tutti i documenti degli atti delle indagini preliminari e beneficiando in tal modo, in caso di condanna, di una diminuzione di pena di un terzo e di una ulteriore diminuzione di un sesto qualora non presenti appello avverso la sentenza di condanna;
 - può chiedere l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita di un terzo, non superi cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria, beneficiando, oltre che della riduzione della pena fino a un terzo, degli ulteriori effetti di cui all'art. 445 del codice penale;
 - può chiedere al giudice la sospensione del procedimento con messa in prova, con estinzione del reato nel caso di esito positivo della stessa, ai sensi degli articoli 168 bis del codice penale e 464 ter del codice di procedura penale, nel caso si proceda per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), o per i delitti indicati nell'art. 550 del codice di procedura penale.
- ha diritto alla comunicazione prevista dall'art. 335 III co. C.p.p.;
- la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- l'indagato può sempre nominare un proprio difensore di fiducia e, in mancanza, sarà assistito dal difensore nominato d'ufficio sopra indicato;
- vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
- qualora ne ricorrano le condizioni (titolarità di un reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a €. 11.746,68, ai sensi della L. 30 Luglio 1990 n. 217, così come modificata dalla L. 29.03.2001 n. 134; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Caltanissetta

redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il nucleo familiare, compreso l'istante, a meno che gli interessi dello stesso siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi) potrà essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato così come previsto dall'art. 98 c.p.p., dal R.D. 30/12/1923 n. 3282, dalla L. 30/7/1990 n. 217 e successive modificazioni, dalla L. 6/3/2001 n. 60.

• l'art. 24 della Costituzione della Repubblica garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; alla persona sottoposta alle indagini, sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dal Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22.9.1988 n. 447), dalle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D. L.vo 28.7.1989 n. 271) e dalle leggi collegate ed in particolare: **a)** il diritto di chiedere la trasmissione degli atti a diverso pubblico ministero, ove ritenga che il reato per cui si procede appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni (art. 54 quater c.p.p.); **b)** il diritto di intervenire libera all'interrogatorio, anche se in stato di custodia cautelare o detenuta per altra causa, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze – il diritto, in sede di interrogatorio, di non rispondere ad alcuna domanda, eccetto quella relativa alla verifica della sua identità personale (artt. 64, 66 c.p.p.); **c)** il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia (art. 96 c.p.p.); il diritto, in stato di custodia cautelare, di conferire con il difensore fin dall'inizio della esecuzione della misura salva dilazione fino a cinque giorni disposta dal G.I.P – il diritto, in ipotesi di arresto o di fermo, di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo salva dilazione disposta dal P.M. fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è messo a disposizione del Giudice (art. 104 c.p.p.); **d)** il diritto, durante il procedimento di ottenere a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti con la eccezione degli atti d'indagine compiuti dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria e coperti dal segreto istruttorio (artt. 116, 329 c.p.p.); **e)** la facoltà, ove detenuta o internata in un istituto per la esecuzione di misure di sicurezza, di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore – la facoltà, ove in stato di arresto o di detenzione domiciliare, di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da ufficiale di polizia giudiziaria (art. 123 c.p.p.); **f)** il diritto, qualora non conosca la lingua italiana, di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. Ha altresì diritto alla traduzione di atti fondamentali quali l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di una parte di essi può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato. (art. 143 c.p.p.); **g)** il diritto, in caso di ispezione personale, a farsi assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e in possesso dei requisiti di legge (art. 245 c.p.p.); **h)** il diritto, in caso di ispezione di luoghi di cui abbia l'attuale disponibilità, ad ottenere la consegna di copia del decreto che dispone l'accertamento (art. 246 c.p.p.); **l)** il diritto, in caso di perquisizione personale, ad ottenere la consegna di copia del relativo



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

decreto e quello di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile ed in possesso dei requisiti di legge (art. 249 c.p.p.); **i**) il diritto, in caso di perquisizione locale di luoghi di cui abbia l'attuale disponibilità, ad ottenere la consegna di copia del relativo decreto e quello di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile ed in possesso dei requisiti di legge (art. 250 c.p.p.); **l**) il diritto di proporre richiesta di riesame anche nel merito contro i provvedimenti di sequestro, da presentarsi al Tribunale del capoluogo entro dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento (art. 257, 324 c.p.p.); **m**) il diritto, all'atto della esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare, di ottenere copia del relativo provvedimento e di nominare un difensore di fiducia (art. 293 c.p.p.); **n**) la facoltà di chiedere la revoca o la sostituzione della misura cautelare applicata nei suoi confronti (art. 299 c.p.p.); **o**) la facoltà di proporre, entro dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, richiesta di riesame anche nel merito della ordinanza che dispone una misura coercitiva, con istanza da presentare al Tribunale della Libertà di Caltanissetta (art. 309 c.p.p.); **p**) la facoltà di proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari diverse da quelle di cui alla lettera q) (art. 310 c.p.p.); **q**) la facoltà di proporre ricorso per cassazione, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito, contro le decisioni emesse ai sensi dei citati artt. 309 e 310 c.p.p., ricorso da presentare nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (art. 311 c.p.p.); **r**) la facoltà di proporre richiesta di riesame anche nel merito contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice ai sensi dell'art. 321 c.p.p. (art. 322 c.p.p.); **s**) il diritto di conoscere, ove ne faccia richiesta, le iscrizioni a suo carico esistenti nel registro delle notizie di reato ad esclusione dei casi in cui si proceda per i gravi delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lett. a) del c.p.p. e salvo che il P.M. per specifiche esigenze investigative disponga per un periodo non superiore a tre mesi il segreto sulle iscrizioni medesime (art. 335 c.p.p.); **t**) il diritto, nel caso che il P.M. disponga accertamenti tecnici irripetibili, ad essere avvisato del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare propri consulenti tecnici e il diritto, prima del conferimento dell'incarico, di promuovere incidente probatorio (art. 360 c.p.p.); **u**) la facoltà, qualora abbia notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, di presentarsi al Pubblico Ministero e di rilasciare dichiarazioni (art. 374 c.p.p.);

- che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

DISPONE

che del compimento dell'atto istruttorio in oggetto (interrogatorio) venga dato tempestivo **avviso**:

- 1) al difensore di ufficio, con notifica telematica;
- 2) all'indagato a cura del personale di P.G. in servizio presso il G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caltanissetta, con facoltà di sub-delega, entro e non oltre il 29 giugno 2024;



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta

Caltanissetta, 28 giugno 2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Salvatore DE LUCA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
Pasquale Pacifico

I SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
Davide Spina – Claudia Pasciuti

È copia conforme all'originale *Si compone di n° 7 pg.*
Caltanissetta, *28-06-24*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maddalena Maria Tocco

